



CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9, Codice Fiscale 91009910927, nella persona del Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Maddalena Giua, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della stessa

e

L' A.I.D.O. Villacidro (di seguito denominata Associazione), con sede in Villacidro nella via Guido Rossa, 49, nella persona del Sig. Antonio Giorri, nato a Villacidro il 26.09.1945 ed ivi residente in Località Is Guardias, s.n.c., C.F. 91008860925, in qualità di suo legale rappresentante;

Premesso che:

- le specifiche attività oggetto del rapporto tra le Associazioni e l'Azienda nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite a norma dell'art. 45 u.c. della L. 833/78 e in aderenza a quanto stabilito dalla L. 266/1991 e dalla L.R. 39/1993;
- che la Asl n. 6 ritiene rilevante il ruolo svolto dalle associazioni di volontariato in materia di soccorso e di trasporto sanitario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute e dell'elaborazione di percorsi comuni per migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
- accertata la disponibilità dell'Associazione di cui in epigrafe alla stipula di una convenzione per l'espletamento delle seguenti attività:

1. trasporto materiale biologico dai punti territoriali identificati dalla Asl al laboratorio del P.O. di San Gavino M.le;
2. trasporto farmaci, materiali sanitari, presidi e ausili ai pazienti inseriti in ADI;
3. trasporto farmaci, materiali, presidi e ausili tra le strutture sanitarie aziendali;
4. trasporto farmaci, materiali, presidi e ausili tra strutture aziendali ed extra-aziendali;
5. Ritiro e riconsegna del materiale da trattare dai punti di Continuità Assistenziale.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi della L. 266/1991 e dell'art. 13 della L.R. 13.09.1993 n. 39, l'Azienda affida alla Associazione di cui alla premessa l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 del presente atto, che la medesima si impegna a svolgere, nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia, con l'utilizzo di mezzi attrezzature e personale idonei alle finalità previste nel presente accordo, per i quali ha provveduto alla stipula di polizze assicurative per la copertura di tutti i rischi che possano derivare anche ai terzi dallo svolgimento delle attività medesime.

Articolo 2

L'Associazione stipulante si impegna a svolgere nei confronti di questa Azienda le seguenti attività:

1. trasporto materiale biologico dai punti territoriali identificati dalla Asl al laboratorio del P.O. di San Gavino M.le;
2. trasporto farmaci, materiali sanitari, presidi e ausili ai pazienti inseriti in ADI;
3. trasporto farmaci, materiali, presidi e ausili tra le strutture sanitarie aziendali;
4. trasporto farmaci, materiali, presidi e ausili tra strutture aziendali ed extra-aziendali;
5. Ritiro e riconsegna del materiale da trattare dai punti di Continuità Assistenziale.

Sarà cura di questa Azienda mettere a disposizione dell'Associazione i contenitori necessari al contenimento e trasporto del materiale biologico di cui al punto 1) del precedente elenco.

L'Azienda provvederà a dotare l'Associazione di un telefono cellulare aziendale abilitato alle sole chiamate interne al fine di agevolare il flusso comunicativo tra referente aziendale ed i volontari preposti al servizio di trasporto di cui trattasi.

Articolo 3

L'Associazione deve essere iscritta da almeno 6 mesi nel registro regionale previsto dall'art. 6 della L. 266/1991 e dall'art. 5 della L.R. n.39/1993.

Le stesse Associazioni devono possedere gli standard funzionali, strutturali e di personale previsti dalla vigente normativa e devono garantire che i volontari preposti all'attività di trasporto sanitario siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio.

Articolo 4

L'Associazione in particolare dovrà garantire che il conducente sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a- abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
- b- conoscenza dell'ambito territoriale di operatività.

In aderenza alla normativa di riferimento i singoli volontari devono esibire permanentemente idoneo cartellino identificativo con foto ed indossarlo in modo perfettamente visibile; non devono aver subito condanne per delitto non colposo o colposo né avere procedimenti penali in corso.

Gli operatori sono tenuti a conformare il proprio comportamento alla puntuale osservanza di tutte le norme civili, penali e amministrative di riferimento e sono tenuti a rispettare i programmi di attività richiesti.

Sono, inoltre, tenuti a segnalare con immediatezza ai Responsabili dell'Associazione ed al referente della Asl n. 6 di Sanluri qualsiasi situazione di emergenza che si dovesse verificare.

Articolo 5

All'Associazione compete, a titolo di rimborso spese, la somma di € 0,68 per chilometro percorso, secondo quanto stabilito dai programmi e secondo i percorsi definiti dall'Azienda.

Articolo 6

L'Azienda provvede ad individuare un proprio referente a cui sarà attribuito l'incarico, tra gli altri, di inviare tramite fax o altro mezzo la richiesta di intervento recante idonea specifica del tipo di intervento necessario e conseguente individuazione dell'automezzo idoneo allo scopo.

Nel caso in cui si tratti di interventi programmati il servizio si espletterà secondo un calendario che le parti provvederanno a concordare avendo riguardo alle necessità assistenziali aziendali.

Articolo 7

L'Associazione è tenuta ad individuare un unico referente a cui destinare tutte le comunicazioni necessarie all'espletamento dei trasporti di cui al presente atto, assicurando, al contempo, il necessario coordinamento delle attività.

Il Presidente dell'Associazione è tenuto a garantire la rispondenza del servizio prestato al contenuto della presente convenzione e ad il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Articolo 8

In separato documento le parti provvederanno ad indicare il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi destinati dalle Associazioni di Volontariato all'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e gli elementi necessari alla loro identificazione.

I mezzi utilizzati dovranno essere obbligatoriamente sottoposti da parte dell'Associazione, alle verifiche periodiche di legge e dovranno essere in possesso dei requisiti indispensabili per il corretto espletamento dell'attività richiesta.

I mezzi utilizzati dovranno recare apposito cartello recante la dicitura "Servizio di trasporto sanitario territoriale" e il contrassegno dell'Associazione.

L'Azienda al momento dell'avvio delle attività provvederà a verificare il possesso dei requisiti degli operatori e dei mezzi.

Articolo 9

E' istituito presso l'Azienda un tavolo istituzionale di confronto e di verifica dei rapporti convenzionali intercorrenti tra le parti della presente convenzione.

Il tavolo è convocato dal Commissario Straordinario dell'Azienda di propria iniziativa, o su richiesta delle Associazioni e vi partecipa il Commissario Straordinario o un suo delegato, e i rappresentanti legali delle Associazioni di Volontariato o i soggetti previamente delegati.

Il tavolo si riunisce secondo necessità; la segreteria amministrativa è curata dall'Azienda.

Compito del tavolo è assicurare una costante collaborazione operativa tra le parti, stipulare eventuali accordi integrativi della presente convenzione in relazione a sopravvenute esigenze o mutamenti normativi, favorire l'ingresso di nuove Associazioni di Volontariato.

Articolo 10

La presente convenzione decorre dal 01.10.2015 ed avrà durata di sei mesi fino al 31.03.2016.

Resta stabilito che alla scadenza del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

Qualora l'Associazione abbia delle problematiche tali da non poter più dar corso alla convenzione, questa potrà, senza alcun pregiudizio, dare disdetta previa comunicazione alla ASL, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 11

Per ciascuna prestazione resa l'Associazione è tenuta a compilare un apposito foglio di viaggio come da modulo allegato alla presente che potrà essere suscettibile di modifica in sede di tavolo tecnico.

Al foglio di viaggio dovrà essere allegata la richiesta effettuata dal Referente aziendale o il programma di attività richiesto.

I fogli di viaggio dovranno essere sottoscritti, per prestazione eseguita, dal referente aziendale e dai destinatari dei farmaci, materiali, presidi, ausili oggetto del trasporto.

Il rispetto di tali disposizioni è condizione indispensabile per consentire il regolare pagamento delle note di addebito nei tempi fissati. Il pagamento delle note di addebito sarà effettuato con mandato bancario, nei termini di 60 giorni dalla data di ricevimento, previa attestazione di conformità di quanto fornito.

Articolo 12

Al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettivamente rese, l'Associazione produrrà mensilmente apposita ricevuta all'Azienda, nella quale si dovrà fare espresso riferimento ai fogli viaggio che dovranno, comunque, essere allegati alla ricevuta medesima.

L'Azienda provvederà alla liquidazione entro 60 gg. dalla data del ricevimento.

Articolo 13

L'Associazione parte del presente accordo è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative. In particolare è tenuta:

- per il proprio personale dipendente o in collaborazione, laddove presente, all'osservanza scrupolosa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
- per il personale volontario, al rispetto dell'art. 4 della L. 266/1991 (per danni a sé o a terzi) ed anche eventualmente alla stipula di polizze aggiuntive laddove previsto dalle norme di legge per la natura particolare dei rischi connessi al servizio.

Le polizze assicurative relative agli automezzi utilizzati per il trasporto in parola dovranno essere integrate dalla copertura di "Autosoccorso stradale 24 ore su 24".

L'Azienda è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti all'esterno del Presidio e/o sue articolazioni e durante lo svolgimento di interventi in base alla convenzione, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi.

Articolo 14

L'Associazione ed il personale dipendente o volontario sono tenuti al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Il personale dell'Associazione non può rivelare, in alcun modo ed in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta che comportino la divulgazione di informazioni protette dal citato decreto.

Articolo 15

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto dalle parti. Qualora si dovesse ricorrere in giudizio sarà competente il Foro di Cagliari.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, quando l'inadempienza comporti grave pregiudizio all'attività assistenziale.

Articolo 16

Le parti si impegnano ad effettuare apposite verifiche per concordare, ove si rendesse necessario, i correttivi ritenuti più opportuni per assicurare la rispondenza degli accordi alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza della loro gestione.

Articolo 17

La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro come previsto dall'Art. 8, comma 1, della legge 11.08.1991 n. 266.

Sanluri li _____.

Il Rappresentante Legale
Sig. Antonio Giorri

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

Parere favorevole Responsabile Servizio Affari Generali e Legali.